



# HOTELA ASSICURAZIONI SA

## ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALLA LEGGE FEDERALE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

### INFORMAZIONE AI CLIENTI E CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

#### EDIZIONE

01.01.2010

<b>O.</b>	<b>INFORMAZIONE AI CLIENTI</b>	<b>1</b>
	Il vostro partner	1
	I rischi assicurati	1
	L'estesa della copertura assicurativa	1
	Le principali esclusioni	1
	Il premio	1
	I vostri principali doveri	2
	La durata del contratto	2
	La fine del contratto	2
	Protezione dei dati	3
	Nota conclusiva	3
 <b>CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE</b>		
<b>I.</b>	<b>BASI CONTRATTUALI</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE</b>	<b>4</b>
	Articolo 1 – Persone assicurate	4
	Articolo 2 – Oggetto dell'assicurazione	4
	Articolo 3 – Validità territoriale	4
	Articolo 4 – Riduzioni e rifiuti di prestazioni	4
<b>III.</b>	<b>PRESTAZIONI</b>	<b>5</b>
	Articolo 5 – Decesso	5
	Articolo 6 – Invalidità	6
	Articolo 7 – Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa	7
	Articolo 8 – Spese di guarigione	8
	Articolo 9 – Rischio particolare / deduzione per ricovero ospedaliero	9
	Articolo 10 – Lacune d'assicurazione	10
	Articolo 11 – Calcolo delle prestazioni nell'assicurazione secondo il sistema dei salari	10
<b>IV.</b>	<b>SINISTRI</b>	<b>11</b>
	Articolo 12 – Obblighi	11
	Articolo 13 – Influenza di malattie o d'infermità	11
	Articolo 14 – Imputazione sulle pretese in responsabilità civile	11
	Articolo 15 – Cessioni dei diritti	11
<b>V.</b>	<b>DURATA E VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI ASSICURATO</b>	<b>12</b>
	Articolo 16 – Inizio e fine della copertura assicurativa	12
<b>VI.</b>	<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	<b>12</b>
	Articolo 17 – Inizio del contratto	12
	Articolo 18 – Fine del contratto	12
	Articolo 19 – Diritto di disdetta	12
<b>VII.</b>	<b>PREMI</b>	<b>13</b>
	Articolo 20 – Base del calcolo del premio	13
	Articolo 21 – Conteggio dei premi	13
	Articolo 22 – Pagamento con acconti	13
	Articolo 23 – Scadenza	13
	Articolo 24 – Diffida	13
	Articolo 25 – Modifica della tariffa dei premi	13
<b>VIII.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>14</b>
	Articolo 26 – Comunicazioni	14

## 0. INFORMAZIONE AI CLIENTI

### Il vostro partner

---

Il vostro partner è

HOTELA Assicurazioni SA - Rue de la Gare 18 - Casella postale 1251 - 1820 Montreux  
(qui di seguito HOTELA) - Indirizzo Internet : [www.hotela.ch](http://www.hotela.ch)

### I rischi assicurati

---

Nell'assicurazione collettiva complementare alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) si può scegliere di assicurare :

- la perdita di guadagno in caso d'incapacità lavorativa in caso d'infortunio
- la riduzione o il rifiuto di prestazioni stabiliti nell'ambito della LAINF per gli infortuni dovuti a gravi negligenze o atti temerari
- l'onere salariale corrispondente alla differenza tra la copertura assicurativa LAINF e quanto stabilito da un'eventuale convenzione collettiva di lavoro
- il decesso e l'invalidità
- le spese di guarigione

### L'estesa della copertura assicurativa

---

L'assicurazione contro gli infortuni collettiva complementare alla LAINF garantisce le prestazioni previste nel contratto per i rischi che avete scelto di assicurare. Può trattarsi :

- di un'indennità giornaliera, in percentuale del salario assicurato, in caso d'incapacità lavorativa dovuta ad un'evento assicurato
- di un'indennità corrispondente all'eventuale deduzione operata dall'assicuratore LAINF
- di un capitale in caso di decesso o d'invalidità
- di diverse prestazioni per cure e rimborso delle spese mediche non coperte dall'assicurazione di base LAINF

Per maggiori dettagli su questo argomento, vi invitiamo a consultare le condizioni generali d'assicurazione (CGA), qui di seguito.

### Le principali esclusioni

---

Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità sono disciplinate nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA), qui di seguito, e/o nelle condizioni particolari (CPA). Sono inoltre esclusi :

- gli infortuni per i quali non vengono erogate prestazioni di alcun genere dall'assicurazione di base LAINF

Per maggiori dettagli su questo argomento, vi invitiamo a consultare le suddette condizioni.

### Il premio

---

Il premio è la controprestazione per la copertura assicurativa garantita. L'importo del premio dipende in particolar modo dalla copertura scelta.

### I vostri principali doveri

---

Attenzione !

Dovete rispondere in modo preciso ed esauriente alle domande formulate nella proposta assicurativa, nonché, all'occorrenza, in ogni altro documento che potremo sottoporvi.

In caso di mancanza di pagamento del premio nei termini stabiliti, rischiate la sospensione della copertura assicurativa. Questo significa : nessuna prestazione per i casi che si verificano durante tale periodo.

Gli altri doveri di vostra competenza sono menzionati nel contratto d'assicurazione, nelle condizioni generali d'assicurazione, nelle eventuali condizioni particolari e nella Legge sul contratto d'assicurazione.

### La durata del contratto

---

Il contratto d'assicurazione è concluso per tre anni e si rinnova tacitamente alla scadenza per un nuovo anno, se non è stato rescisso nel frattempo.

### La fine del contratto

---

Il contratto spira alla data di scadenza indicata nel contratto. Si rinnova tacitamente d'anno in anno se non è disdetto, per iscritto, tre mesi almeno prima della sua scadenza.

Eventuali altre ragioni di disdetta sono indicate nelle condizioni generali d'assicurazione.

### Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali rappresenta un elemento indispensabile nelle operazioni d'assicurazione. Per il trattamento dei dati personali ci atteniamo alle disposizioni previste nella Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Ecco alcuni principi di base per il trattamento e l'utilizzo dei dati :

#### Trattamento dei dati

Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione tramite la quale si accede a dati personali, per qualsiasi mezzo e procedure utilizzati, notevolmente la raccolta, la conservazione, lo sfruttamento, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati.

Trattiamo dei dati che sono importanti per la conclusione e l'esecuzione dei contratti nonché per il regolamento dei casi d'assicurazione notificati. Si tratta dunque principalmente di dati che figurano nella richiesta d'affiliazione e nel modulo di notifica di un caso.

Se le circostanze lo giustificano, richiediamo informazioni presso dei terzi (ad esempio precedenti assicuratori, medici, ospedali) o consultiamo i documenti ufficiali.

Ci impegniamo a trattare le informazioni ottenute in modo confidenziale.

I nostri archivi di dati sono in formato elettronico o su carta e vengono protetti da consultazioni e modifiche non autorizzate.

Le informazioni relative allo stato di salute sono conservate e gestite in un sistema speciale accessibile esclusivamente da personale autorizzato.

#### Scambio dei dati

Nei limiti stabiliti dalla legge, trasmettiamo i dati a dei terzi, in particolare ad altre assicurazioni sociali o private interessate, in caso ne debbano prendere conoscenza.

Al fine di consentire l'esecuzione dei ricorsi, possiamo inoltre trasmettere le informazioni ad altre terze persone responsabili o alla loro assicurazione responsabilità civile.

Per poter offrire ai nostri clienti tutte le coperture necessarie, con i migliori prodotti e permettendo nel contempo di ridurre i costi, ci avvaliamo in alcuni casi dei servizi di aziende giuridicamente indipendenti. Si può trattare di società con cui siamo legati da un accordo di partnership. Di conseguenza, siamo costretti ad inviare o richiedere a tali società i dati relativi alla conclusione o all'esecuzione dei contratti.

Il trattamento di questi dati è effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni legali.

#### Intermediari

Gli intermediari che lavorano per noi sono soggetti ai nostri stessi obblighi legali e contrattuali in materia di trattamento e protezione dei dati.

#### Conservazione

I dati sono conservati esclusivamente nella misura del necessario e in considerazione delle disposizioni legali.

### Nota conclusiva

Troverete tutte le informazioni necessarie sul nostro sito Internet [www.hotela.ch](http://www.hotela.ch).

Se desiderate precisioni o un consiglio personalizzato, non esitate a contattarci, vi informeremo volentieri.

## CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

### I. BASI CONTRATTUALI

I diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivano da quanto segue :

- della domanda d'affiliazione, delle condizioni generali d'assicurazione (CGA), da eventuali condizioni particolari d'assicurazione (CPA) ed eventuali clausole addizionali al contratto
- dalla Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA)
- delle dichiarazioni scritte rese dallo stipulante nell'ambito della domanda d'affiliazione

### II. ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

#### Articolo 1 - Persone assicurate

Sono assicurate le persone o i gruppi di persone designate nella domanda d'affiliazione, che sono assoggettati a titolo obbligatorio o facoltativo all'assicurazione contro gli infortuni LAINF per l'attività assicurata nel presente contratto.

#### Articolo 2 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che si verificano (infortunio professionale e non professionale) o sono causati (malattia professionale) nel corso della validità della presente assicurazione complementare. Per gli impiegati a tempo parziale che, in considerazione del loro tempo lavorativo all'interno della società assicurata, sono coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni solo per gli infortuni e le malattie professionali, l'assicurazione complementare LAINF si limita ugualmente a coprire gli infortuni e malattie professionali.

Per queste persone, gli infortuni che si verificano nel tragitto tra il domicilio e il posto di lavoro sono considerati infortuni professionali.

#### Articolo 3 - Validità territoriale

Le disposizioni della LAINF si applicano.

#### Articolo 4 - Riduzioni e rifiuti di prestazioni

Sono esclusi dell'assicurazione gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali che non danno diritto ad alcuna prestazione conformemente alla LAINF e alla OAINF.

Il tasso di riduzione applicato dall'assicuratore LAINF si estende all'insieme delle prestazioni garantite dall'assicurazione complementare.

Tuttavia, HOTELA rinuncia a ridurre o rifiutare le sue prestazioni quando gli infortuni sono stati causati da una negligenza grave (art. 37 cpv. 2 LAINF) o da un atto temerario (art. 50 OAINF).

### III. PRESTAZIONI

#### Articolo 5 - Decesso

##### 5.1 Beneficiari

Se la persona muore in seguito ad un infortunio assicurato entro 5 anni dopo l'infortunio, HOTELA versa la somma assicurata in caso di decesso alle persone elencate nell'ordine qui sotto indicato, ogni gruppo stando beneficiario in mancanza del precedente :

- metà ciascuno : al coniuge o convivente registrato conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata e ai figli. In caso di premorte d'uno dei figli, la sua parte sarà versata ai suoi discendenti. Se non esistono figli, l'intero del capitale decesso spetta al coniuge e viceversa.
- in parti uguali : ai genitori
- in parti uguali : ai fratelli e sorelle. In caso di premorte di un fratello o di una sorella, la sua parte sarà versata ai suoi discendenti. I figliastri e i figli raccolti sono assimilati ai figli germani. Sono considerati figli raccolti, quelli che, al momento dell'infortunio, erano accolti per assumerne gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

Nell'ipotesi che il matrimonio, rispettivamente l'unione domestica registrata, è stato contratto dopo l'infortunio, l'esistenza del diritto è subordinato se la promessa al matrimonio o l'unione domestica è stato pubblicato prima dell'infortunio stesso o se, al momento della morte, durava da almeno due anni.

Se l'assicurato non ha ancora 16 anni, la prestazione in caso di decesso ammonta al massimo a CHF 20'000.-.

##### 5.2 Restrizione della copertura

Colui che ha provocato intenzionalmente il decesso della persona assicurata è escluso al suo diritto a delle prestazioni.

Il superstite che ha provocato il decesso dell'assicurato in seguito ad una negligenza grave, si vedrà ridurre le prestazioni in contanti a cui avrebbe avuto diritto. Nei casi particolarmente gravi, esse potranno essere rifiutate.

##### 5.3 Assenza di superstiti

In assenza di supersiti secondo il cap. 5.1 qui sopra, HOTELA prenderà a carico solo la parte delle spese di sepultura non coperte da un'altro assicuratore o da un terzo responsabile, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata prevista per il caso di decesso.

##### 5.4 Concorrenza con altre prestazioni

In caso di decesso, eventuali prestazioni in caso d'invalidità già pagate per le conseguenze dello stesso infortunio, vengono detratte dalle prestazioni.

## Articolo 6 - Invalidità

### 6.1 Capitale d'invalidità

In caso d'invalidità presunta definitiva sopraggiunta in un termine di 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio, HOTELA paga il capitale d'invalidità, il quale è determinato dal tasso d'invalidità, dalla somma d'assicurazione convenuta, dal contratto e dalle variante di progressione scelta. Ed è senza importanza se ne risulta o no una perdita di guadagno.

### 6.2 Grado d'invalidità

Il grado d'invalidità è determinato in base agli accertamenti medici effettuati in funzione delle disposizioni che figurano nell'Allegato 3 (evaluazione dell'indennità per menomazione dell'integrità) dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF). HOTELA si riserva il diritto di designare, a sue spese, un esperto medico per fissare il tasso d'invalidità.

Se le parti del corpo colpite, avevano già prima dell'infortunio, parzialmente perduto la loro capacità funzionale, il tasso d'invalidità preesistente, determinato in base ai principi indicati qui sopra, sarà dedotto da quello risultante dall'infortunio stesso.

Per le menomazioni dell'integrità che non figurano nell'elenco, la tabella sarà applicata per analogia, tenendo conto della gravità della menomazione. Tuttavia, il grado d'invalidità non può oltrepassare il 100%.

### 6.3 Variante di prestazione

Il capitale d'invalidità è calcolato, secondo la variante di progrezione scelta (A, B o C). Il capitale, espresso in cento della somma d'assicurazione convenuta per l'invalidità, si stabilisce come segue :

* Prestazioni in % dalla somma d'assicurazione															
Tasso d'IV	Variante			Tasso d'IV	Variante			Tasso d'IV	Variante			Tasso d'IV	Variante		
	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
100	225	350	100	75	150	225	100	50	75	100	100	25	25	25	75
99	222	345	100	74	147	220	100	49	73	97	99	24	24	24	72
98	219	340	100	73	144	215	100	48	71	94	98	23	23	23	69
97	216	335	100	72	141	210	100	47	69	91	97	22	22	22	66
96	213	330	100	71	138	205	100	46	67	88	96	21	21	21	63
95	210	325	100	70	135	200	100	45	65	85	95	20	20	20	60
94	207	320	100	69	132	195	100	44	63	82	94	19	19	19	57
93	204	315	100	68	129	190	100	43	61	79	93	18	18	18	54
92	201	310	100	67	126	185	100	42	59	76	92	17	17	17	51
91	198	305	100	66	123	180	100	41	57	73	91	16	16	16	48
90	195	300	100	65	120	175	100	40	55	70	90	15	15	15	45
89	192	295	100	64	117	170	100	39	53	67	89	14	14	14	42
88	189	290	100	63	114	165	100	38	51	64	88	13	13	13	39
87	186	285	100	62	111	160	100	37	49	61	87	12	12	12	36
86	183	280	100	61	108	155	100	36	47	58	86	11	11	11	33
85	180	275	100	60	105	150	100	35	45	55	85	10	10	10	30
84	177	270	100	59	102	145	100	34	43	52	84	9	9	9	27
83	174	265	100	58	99	140	100	33	41	49	83	8	8	8	24
82	171	260	100	57	96	135	100	32	39	46	82	7	7	7	21
81	168	255	100	56	93	130	100	31	37	43	81	6	6	6	18
80	165	250	100	55	90	125	100	30	35	40	80	5	5	5	15
79	162	245	100	54	87	120	100	29	33	37	79	4	4	4	12
78	159	240	100	53	84	115	100	28	31	34	78	3	3	3	9
77	156	235	100	52	81	110	100	27	29	31	77	2	2	2	6
76	153	230	100	51	78	105	100	26	27	28	76	1	1	1	3

### 6.4 Esigibilità della prestazione

Le prestazioni dovute sono esigibili appena l'invalidità presunta permanente è stata constatata e che il versamento di un'eventuale indennità giornaliera ha cessato.

## Articolo 7 - Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa

### 7.1 Diritto e durata delle prestazioni

In caso d'incapacità lavorativa temporanea constatata dal medico, HOTELA versa per ogni giorno dell'anno l'indennità convenuta, per quanto l'assicurato abbia diritto ad un'indennità giornaliera ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF.

L'indennità giornaliera è versata, per infortunio, al massimo durante 730 giorni, nell'arco di 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio.

In caso d'incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera è ridotta proporzionalmente al grado di capacità lavorativa.

### 7.2 Periodo d'attesa

Per il giorno dell'infortunio non viene versata alcuna prestazione. Se è stato convenuto un termine d'attesa, esso comincia a decorrere il giorno seguente l'infortunio. Per la determinazione del periodo d'attesa, i giorni d'incapacità lavorativa totale o parziale vengono contati come giorni interi.

### 7.3 Calcolo delle prestazioni

Assicurazione nell'ambito dei salari LAINF - L'indennità giornaliera si determina sulla base del salario determinante per il calcolo della stessa nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF.

Assicurazione nell'ambito della quota eccedente il salario LAINF - È considerato salario eccedente la parte del salario che eccede il massimo LAINF. Il salario massimo assicurabile (LAINF + eccedente) per persona e per anno si cifra a 2.5 volte l'importo massimo del guadagno annuale assicurato al senso dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.

Per le persone assicurate a titolo facoltativo ai sensi della LAINF, il salario convenuto ai sensi dell'art. 138 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) serve di base per determinare le prestazioni assicurative.

### 7.4 Prestazioni di terzi

Se l'assicurato o il beneficiario ha ugualmente diritto a delle prestazioni d'assicurazioni sociali (per esempio l'assicurazione federale per la vecchiaia, l'invalidità, la malattia, l'infortunio, la disoccupazione o il militare), della previdenza professionale (obbligatoria e sovraobbligatoria), d'un'altra assicurazione contro i danni o di un terzo responsabile, HOTELA completa queste prestazioni di terzi a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni assicurate con il presente contratto.

### 7.5 Regresso da parte di HOTELA

Se HOTELA è chiamata a rispondere in vece di un terzo responsabile, la persona assicurata e i suoi superstiti sono tenuti a cederle i propri diritti fino a concorrenza dell'ammontare versato da HOTELA.

## Articolo 8 - Spese di guarigione

---

### 8.1 Copertura di base

HOTELA assume le spese elencate qui sotto, nella misura in cui esse superano le prestazioni previste dalla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni :

- a. le spese necessarie per trattamenti medici eseguiti o prescritti da personale sanitario nel senso della LAINF, come pure le spese ospedaliere nella divisione convenuta e le spese per la cura, il soggiorno e la pensione in caso di cure, prescritte da un medico ed eseguite, con il consenso di HOTELA in un istituto specializzato
- b. durante i trattamenti menzionati alla let. a i costi per i trattamenti del personale infermieristico diplomato, estraneo alla famiglia dell'assicurato, o messo a disposizione da enti pubblici o privati nonché le spese di noleggio d'apparecchiature per malati
- c. le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure le spese per la loro riparazione o il loro rimpiazzo (valore a nuovo), se vengono danneggiati o distrutti da un infortunio che necessita i trattamenti elencati nella let. a
- d. le spese per i trasporti dell'assicurato resi necessari dall'infortunio, purché siano in relazione con la cura medica; i trasporti per mezzo di aerei, ma soltanto sino all'ospedale più vicino e appropriato per il trattamento, sono pagati solo se si rivelano indispensabili per ragioni tecniche o mediche. Trasporti per mezzo di veicoli (taxi e simili) che non appartengono ai servizi pubblici, sono pagati soltanto se non si può esigere dall'assicurato che utilizzi mezzi di trasporto pubblici (ferrovia, tram, autobus, ecc.)
- e. le spese per
  - il recupero della salma dell'assicurato se il decesso deriva da un infortunio assicurato
  - la ricerca e il salvataggio dell'assicurato sino a concorrenza di CHF 20'000.- al massimo
  - il trasporto della salma della persona morta accidentalmente, fino al luogo dove deve essere seppellita (comprese le spese riguardo a delle eventuali formalità ufficiali alla dogana) sino a concorrenza di CHF 20'000.-. Le spese sono rimborsate alla persona che prova il pagamento di queste spese.

### 8.2 Spese di pulizia

HOTELA assume inoltre sino a concorrenza di CHF 2'000.- per ogni infortunio, le spese di pulizia, di riparazione o di rimpiazzo (valore a nuovo) di abiti dell'assicurato danneggiati in occasione di un infortunio risarcibile, come pure le spese per la pulizia di veicoli o altri oggetti appartenenti a persone private che hanno partecipato al salvataggio e al trasporto del ferito.

### 8.3 Garanzia di pagamento

Su domanda dell'assicurato, HOTELA rilascia una garanzia di presa a carico delle spese; quest'ultima è rilasciata unicamente quando HOTELA ha accettato il caso.

#### 8.4 Terzo responsabile

Non è rimborsata alcuna indennità in base al presente contratto se le spese di guarigione sono state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore. Se HOTELA è chiamata a rispondere in vece del terzo responsabile, la persona assicurata e i superstiti sono tenuti a cederle i propri diritti fino all'ammontare versato da HOTELA.

#### 8.5 Altre assicurazioni

HOTELA è tenuta a fornire le prestazioni precitate esclusivamente a titolo sussidiario, vale a dire se nessun'altro assicuratore è tenuto ad erogare prestazioni.

Se altre assicurazioni contro i danni sono tenute a delle prestazioni unicamente a titolo sussidiario, HOTELA verserà la parte che corrisponde alla proporzione tra le prestazioni da lei coperte e l'importo totale di tutti gli altri assicuratori.

#### 8.6 Limitazione e durata delle prestazioni

HOTELA paga le spese di guarigione durante cinque anni a partire dal giorno dell'infortunio, fino al massimo di CHF 2 milioni per caso.

#### Articolo 9 - Rischio particolare / deduzione per ricovero ospedaliero

Qualora il certificato d'assicurazione preveda questa clausola, HOTELA indennizza le riduzioni ed i rifiuti di prestazioni dell'assicuratore LAINF in seguito a infortunio dovuto ad una negligenza grave (art. 37 cpv. 2 LAINF) o ad un atto temerario (art. 50 OAINF).

Sono esclusi da questa copertura gli infortuni verificati nelle circostanze seguenti :

- perpetrazione di un crimine o di un delitto o qualora l'assicurato ha condotto un veicolo a motore in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari o superiore a 1.5 o/oo
- servizio militare all'estero e partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o banditismo
- partecipazione a risse o baruffe, salvo se l'assicurato è stato ferito dai litiganti non prendendo parte, oppure soccorendo una persona indifesa
- pericoli ai quali l'assicurato si espone provocando altre persone
- partecipazione a disordini
- se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute (suicidio e tentativo di suicidio, automutilazione o tentativo di automutilazione)

Inoltre, HOTELA rimborsa la contribuzione alle spese di mantenimento a carico dell'assicurato nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF o dall'assicurazione militare federale in caso di soggiorno ospedaliero.

## Articolo 10 - Lacune d'assicurazione

### 10.1 Ricadute e conseguenze tardive d'infortuni anteriori

In caso di ricadute e di conseguenze tardive d'infortuni anteriori che non erano assicurati o per i quali l'assicurazione precedente non è più tenuta a versare prestazioni, HOTELA versa, in caso d'incapacità lavorativa dell'assicurato, l'80% del salario assicurato al momento della ricaduta o delle conseguenze tardive così come l'indennità giornaliera complementare convenuta.

### 10.2 Impiegati a tempo parziale

Le persone impiegate presso diversi datori di lavoro che lavorano meno di 8 ore alla settimana presso ciascuno di essi, beneficiano comunque della copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali. In caso d'incapacità lavorativa dell'assicurato, HOTELA versa l'80% del salario percepito nell'azienda assicurata così come l'indennità giornaliera complementare convenuta.

### 10.3 Inizio dell'attività

Se, a causa dell'infortunio subito, l'assicurato non ha potuto iniziare l'attività e nemmeno mettersi in viaggio per recarsi presso il posto di lavoro, HOTELA versa, in mancanza di una copertura assicurativa obbligatoria ai sensi della LAINF, l'80% del salario assicurato al momento della ricaduta o delle conseguenze tardive così come l'indennità giornaliera complementare convenuta.

La copertura presuppone che l'infortunio si sia verificato successivamente alla data di assunzione presso l'azienda assicurata.

## Articolo 11 - Calcolo delle prestazioni nell'assicurazione secondo il sistema dei salari

### 11.1 Base di calcolo

Il calcolo delle somme d'assicurazione si fonda sulla base del reddito sottoposto all'AVS che è realizzato nell'azienda assicurata così come gli assegni familiari, accordati a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l'economia domestica.

Sono anche considerati reddito, i salari o le parti di salario sui quali, a causa dell'età dell'assicurato, non sono percepiti contributi AVS.

Se per certe persone è stata menzionata nella polizza una somma di salario fissa, soltanto questa somma servirà a determinare la prestazione.

### 11.2 Decesso e invalidità

Le prestazioni in caso di decesso ed invalidità sono calcolate sulla base del salario che l'assicurato ha ricevuto nell'impresa assicurata presso HOTELA durante l'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora percepiti che gli sono dovuti.

Se il rapporto di lavoro è durato meno di un'anno, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in guadagno annuale. Per un assicurato esercitante un'attività stagionale, la conversione si limita alla durata normale di questa attività.

Se nel corso dell'anno precedente l'infortunio il salario dell'assicurato è stato ridotto per causa di servizio militare, di protezione civile, o per i seguiti d'infortunio, di malattia, di maternità, di disoccupazione o di disoccupazione parziale, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe ricevuto senza la sopravvenienza di queste eventualità.

### 11.3 Indennità giornaliera

L'indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa è calcolata sulla base del salario che l'assicurato ha ricevuto nell'impresa assicurata presso HOTELA prima dell'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora percepiti che gli sono dovuti. Questo salario è convertito in guadagno annuale e diviso per 365.

Il salario annuale assicurato preso in considerazione a persona, ammonta a 2.5 volte l'importo massimo del salario annuale assicurato al senso dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.

## IV. SINISTRI

### Articolo 12 - Obblighi

#### 12.1 Annuncio

Quando si verifica un infortunio, HOTELA deve esserne avvisata al più tardi entro 30 giorni. In caso di decesso dell'assicurato a seguito dell'infortunio, HOTELA deve esserne avvertita entro 24 ore. In assenza di tale informazione, se ne risultano complicazioni importanti, HOTELA si riserva il diritto di limitare o di rifiutare le prestazioni.

In caso di decesso, i superstiti con titolo d'aventi diritto sono tenuti a fornire il proprio consenso all'autopsia qualora HOTELA reputi necessaria detta procedura. Se lo stipulante si rifiuta di sottoscrivere questo tipo d'autorizzazione, perde il proprio diritto alle prestazioni.

#### 12.2 Cure mediche

Dopo l'infortunio dev'essere chiamata al più presto possibile una persona esercitante una professione sanitaria secondo la LAINF e vigilare che le cure mediche eseguite siano adeguate.

#### 12.3 Misure e segreto d'ufficio

L'assicurato o lo stipulante deve adottare tutte le misure utili per stabilire le circostanze dell'infortunio ed il suo seguito.

L'assicurato libera inoltre dal segreto d'ufficio gli ospedali, i medici, le autorità, le società o gli istituti d'assicurazione, in particolare l'assicurazione-invalidità e gli istituti di previdenza professionale, e li autorizza a fornire a HOTELA tutte le informazioni richieste in relazione al caso annunciato.

L'assicurato o lo stipulante perde il diritto alle prestazioni se non risponde alle domande di HOTELA.

#### 12.4 Cura medica

Se l'assicurato non si sottopone alle cure mediche alle quali si può ragionevolmente esigere che egli si sottoponga e per le quali ci si può attendere un notevole miglioramento della sua capacità lavorativa, egli perde il suo diritto alle prestazioni.

#### 12.5 Esame medico

HOTELA si riserva il diritto di far esaminare, a sue spese, l'assicurato da un medico di sua scelta. L'assicurato perde il suo diritto alle prestazioni se non si sottopone ad un tale esame.

### Articolo 13 - Influenza di malattie o d'infermità

Se le conseguenze dell'infortunio sono state aggravate da una malattia, uno stato malatico/morboso o da un'infermità anteriore all'infortunio o subentrante dopo l'infortunio, ma indipendentemente da questo, le prestazioni di HOTELA in caso di decesso e d'invalidità saranno ridotte, in base a giudizio peritale, in misura corrispondente all'influsso del fattore estraneo all'infortunio.

### Articolo 14 - Imputazione alle pretese in responsabilità civile

Le prestazioni d'assicurazione contro i danni versati sulla base di questa presente assicurazione contro gli infortuni, vengono imputate alle pretese in responsabilità civile dell'assicurato o dei suoi superstiti contro lo stipulante o altri dipendenti dell'azienda.

HOTELA ha il diritto di regresso contro ogni terzo responsabile.

### Articolo 15 - Cessione dei diritti

Senza l'assentimento formale di HOTELA, le pretese a prestazioni assicurate non possono essere nè cedute, nè costituite in pegno prima della loro fissazione definitiva.

## V. DURATA E VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI ASSICURATO

### Articolo 16 - Inizio e fine della copertura assicurativa

#### 16.1 Inizio dell'assicurazione

Le disposizioni della LAINF sono applicate.

#### 16.2 Fine dell'assicurazione

Per la persona assicurata la copertura assicurativa termina :

- all'estinzione del rapporto di lavoro con l'azienda assicurata
- all'estinzione del contratto d'assicurazione

In caso di prolungamento dell'assicurazione LAINF mediante convenzione, la copertura complementare non è prolungata.

## VI. DURATA DEL CONTRATTO

### Articolo 17 - Inizio del contratto

L'assicurazione prende effetto a partire dalla data indicata nella domanda d'affiliazione.

### Articolo 18 - Fine del contratto

Il contratto è stabilito per una durata iniziale di 3 anni o per la durata residua del contratto LAINF già esistente presso HOTELA.

Alla scadenza della durata iniziale e qualora non venga disdetto entro i termini stabiliti, il contratto è prorogato tacitamente anno per anno.

Il contratto termina in caso di disdetta del contratto d'assicurazione contro gli infortuni LAINF concluso con HOTELA.

### Articolo 19 - Diritto di disdetta

Il contratto d'assicurazione può essere disdetto per iscritto da ciascuna delle parti tre mesi prima della scadenza della durata d'assicurazione convenuta e, successivamente, per ogni fine anno civile seguente. La disdetta è valida quando è stata pervenuta a HOTELA o allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio di questo termine di tre mesi.

Dopo ogni infortunio per il quale HOTELA è tenuta a versare delle prestazioni, lo stipulante può rescindere il contratto per iscritto, entro 14 giorni dopo aver preso conoscenza del versamento. Il contratto si termina al momento in cui la disdetta è pervenuta a HOTELA.

HOTELA ha la facoltà di disdire il contratto per iscritto nel momento in cui versa le prestazioni assicurative. Qualora HOTELA annulli il contratto, la sua responsabilità termina 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dello stipulante.

Nell'eventualità di adattamento del tasso dei premi, lo stipulante ha il diritto di rescindere il contratto entro la fine dell'anno d'assicurazione in corso, sia per quanto concerne la parte interessata dalla modifica che per l'ammontare complessivo. La disdetta è valida se è stata pervenuta a HOTELA entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. La mancata disdetta da parte dello stipulante sarà intesa come un'accettazione dell'adattamento del contratto.

## VII. PREMI

### Articolo 20 - Base del calcolo del premio

---

Il premio è calcolato nel modo seguente :

- per i salari LAINF, sulla base della somma salariale soggetta ai premi dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF
- per i salari eccedenti, sulla parte del salario totale soggetto all'AVS che eccede il salario LAINF. Il salario massimo assicurabile (LAINF + eccedente) per persona e per anno si quantifica a 2.5 volte l'importo massimo del guadagno annuale assicurato al senso dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.

### Articolo 21 - Conteggi dei premi

---

Durante l'anno degli acconti saranno versati sulla base della massa salariale annunciata o stimata. Alla fine di ogni anno o all'estinzione del contratto, sarà effettuato un conteggio finale dei premi sulla base della massa salariale definitiva.

A tal fine, HOTELA provvederà ad inviare allo stipulante un modulo che quest'ultimo dovrà restituire, debitamente compilato, nell'arco di 30 giorni.

Se lo stipulante non dovesse rinviare il modulo necessario allo stabilimento del conteggio finale dei premi, HOTELA si riserva il diritto di fissare i premi definitivi a propria discrezione.

### Articolo 22 - Pagamento con acconti

---

Per gli stipulanti con una massa salariale annuale globale superiore a CHF 200'000.-, l'incasso dei premi avverrà con cadenza mensile. Per gli assicurati con una massa salariale annuale globale inferiore a CHF 200'000.-, i premi saranno incassati con cadenza trimestrale.

La fatturazione frazionata dei premi non comporta per lo stipulante alcuna maggiorazione del premio.

### Articolo 23 - Scadenza

---

I premi devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nelle fatture d'acconto o finale.

### Articolo 24 - Diffida

---

Se i premi non vengono versati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato per iscritto di versare l'ammontare entro 14 giorni. Se la diffida non produce alcun effetto, gli obblighi di HOTELA saranno sospesi per tutti gli infortuni che dovessero verificarsi successivamente alla scadenza del termine precitato.

### Articolo 25 - Modifica della tariffa dei premi

---

Se la tariffa dei premi è modificata, HOTELA può esigere l'adattamento del contratto d'assicurazione a partire dell'anno d'assicurazione successivo. A tal fine, HOTELA è tenuta a comunicare le nuove condizioni contrattuali entro 30 giorni dalla fine dell'anno d'assicurazione in corso.

## VIII DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 26 - Comunicazioni

---

Tutte le comunicazioni inviate dallo stipulante o dall'assicurato saranno inoltrate a HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux.

Tutte le comunicazioni da parte di HOTELA sono da ritenersi valide se inoltrate all'ultimo indirizzo comunicato dallo stipulante o dall'assicurato.